

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **Mobility Access Pass (MAP) APS**, da ora in avanti denominata "Associazione", con durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), CAP 330178, in via Altan 37/1 (C/O Studio Associati.net).

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie e altre unità locali mediante comunicazione agli uffici competenti con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale del Friuli V.G. in vigore e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di specifici aspetti organizzativi.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che si propone di svolgere in favore prevalentemente dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n.53 e s.m.i., nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e sensibilizzazione all'inclusione sociale di soggetti portatori di disabilità;
- alloggio sociale, ai sensi del D.M. delle Infrastrutture del 22/4/2008, e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007, n. 244.
- riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività d'interesse generale saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

1. Diffondere e sensibilizzare tutti i cittadini riguardo al diritto dei disabili motori e percettivi alla loro mobilità nei luoghi e strutture ad uso pubblico, nonché il loro diritto alla mobilità accessibile e il più possibile sicura in particolar modo nelle situazioni di emergenza;
2. Redigere e diffondere un proprio protocollo di buone regole (riferite ai Criteri dell'Universal Design e Design for all) per la progettazione di opere, spazi pubblici e

privati nonché dispositivi adeguati al superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche realmente efficaci e non solo conformi alla normativa vigente in materia; tale protocollo è denominato Protocollo di certificazione MAP dell'accessibilità-fruibilità-inclusività di edifici, spazi ed eventi a destinazione pubblica;

3. Creare e gestire una banca dati per regione e per tipologia di luoghi, strutture ed eventi in base al loro grado di accessibilità fruibilità e inclusività. La valutazione di merito compete all'Organo Direttivo, sentito il direttore tecnico del **CTS MAP**, in base al menzionato Protocollo ed utilizza parametri universali e replicabili a tutte le realtà testate mediante un sopralluogo. Il database così realizzato, sarà pubblicato annualmente nella propria piattaforma web o Applicazione per dispositivi mobili, affinché costituisca un utile strumento di orientamento delle scelte da parte degli utenti disabili che intendano muoversi o viaggiare, per qualsiasi motivo, riducendo al minimo impatto ambientale -dovuto a giri a vuoto- e sgradevoli sorprese, ovvero l'inadeguatezza di spazi e strutture ad uso pubblico. Il protocollo per la valutazione ed i criteri applicati per il punteggio sono oggetto del Regolamento, parte integrante del presente documento.
4. Istituire un simbolo riconoscibile per esprimere la qualità certificata (da 1 a 3 stelle espresse con colori diversi: rosso = inaccessibile, arancio = scarsamente accessibile, verde = perfettamente accessibile) del grado di accessibilità/comfort della struttura e dei dispositivi progettati per i disabili; gli utenti di una struttura devono avere la garanzia della veridicità delle informazioni certificate mediante il Protocollo MAP e contrassegnate con il logo dell'associazione MAP, registrato al MISE;
5. Offrire la consulenza tecnica mediante il CTS MAP all' Organo d'Amministrazione per la valutazione, sulla base dei rilievi, del grado di adeguatezza delle opere, strutture, spazi e dispositivi pensati per le persone con mobilità ridotta;
6. Proporre, alle aziende che ne facciano richiesta, il progetto di un piano di adeguamento normativo che tenga conto di tutte le migliorie ai sensi del protocollo menzionato e l'inserimento nella graduatoria pubblicata nella propria piattaforma web menzionata alla lettera c);
7. Partecipare ai tavoli tecnici pubblici di lavoro o discussione delle tematiche riguardanti la pianificazione di opere accessibili con il fine di proporre tematiche che sensibilizzino i progettisti e gli amministratori pubblici sulle seguenti tematiche: la necessità di

migliorare la qualità della vita dell'individuo disabile, in recepimento della strategia europea contro le discriminazioni ed in favore della coesione sociale, il diritto alla realizzazione personale, alla salute psico-fisica, al rapporto con i propri disagi ed al rapporto con gli altri;

8. Realizzare e gestire una propria piattaforma web e diversi profili sui social network più diffusi per interfacciarsi con il mondo dei disabili e non, quindi creare proficue sinergie in termini di diffusione di buone pratiche d'inclusione sociale della fascia d'utenza;
9. Partecipare ad eventi pubblici e privati su invito o per propria iniziativa, quali fiere del settore, sagre e manifestazioni pertinenti al proprio oggetto sociale allo scopo di promuovere la propria attività e di coinvolgere nuovi soci, sponsor ed altri portatori d'interesse.
10. Partecipare a progetti per la domanda di fondi pubblici locali, nazionali o internazionali riguardo alle tematiche pertinenti al proprio oggetto sociale.
11. Distribuire gadget per l'autofinanziamento mediante appositi eventi o mediante l'e-commerce.
12. Affittare spazi pubblicitari nel proprio portale web e predisporre campagne pubblicitarie per conto dei propri sponsor.
13. Impartire corsi specialistici pertinenti all'oggetto di promozione sociale.
14. Raccogliere denunce di discriminazioni ai sensi della L.67/2006 (ad esempio mediante l'istituzione di un apposito numero verde).

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e secondariamente nelle altre regioni d'Italia mediante la supervisione delle attività di ciascun referente regionale previamente approvate dall'Organo di amministrazione sulla base di un Piano annuale di attività, dettagliato in termini di tempi, costi e finanziamenti.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

In particolare, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio, l'associazione potrà esercitare le seguenti attività secondarie :

- a) Creare rete fra i diversi enti che hanno come target le persone con disabilità e le loro problematiche psico - fisiche.
- b) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili o semplicemente gestirli per conto terzi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - (Ammissione dei soci)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata

nel libro degli associati. Requisito fondamentale del richiedente è dimostrare di non aver registrato nel Certificato penale condanne e né di essere indagato per presunti reati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. La quota associativa è intrasmissibile.

Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono previste 3 categorie di soci:

1. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
2. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
3. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e comunque soci attivi (quota ordinaria versata annualmente).

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (se richiesta dall'Organo di amministrazione) ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il suo Regolamento interno approvato dall'Organo di amministrazione e parte integrante del presente documento;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti annualmente dall'Organo di Amministrazione.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata a.r. o mail PEC (Posta elettronica certificata) almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.

ART. 9 - (Organi associativi)

Gli organi associativi sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di revisione, se nominato.

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci annualmente iscritti (non morosi).

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente in carica dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pagina social in Face Book, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione proposte dall'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un numero massimo di tre associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, motivando la scelta.

L'assemblea straordinaria delibera nelle materie riservate dalla Legge, quali ad esempio la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione, con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

la delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio deve essere deliberata col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 13 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia mediante richiesta scritta presentata al presidente.

ART. 14 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'organo di amministrazione è composto da numero di componenti non inferiore a 3 membri e non superiore a 5 eletti dall'assemblea.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2832 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'organo amministrativo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel menzionato Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Prerequisito per candidarsi per i ruoli di Presidente, Vicepresidente o direttore del CTS è non aver registrato nel proprio Certificato Penale condanne e né essere indagato per un presunto reato, nonché non esercitare alcuna carica politica o sindacale per questioni di conflitto d'interesse. Sono invece requisiti preferenziali l'iscrizione agli albi o ordini delle categorie professionali o, infine, l'appartenenza ad una categoria protetta come essere portatore di disabilità o referenze professionali utili a rappresentare gli interessi della categoria.

Prerogative dell'Organo di Amministrazione sono:

- costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono all' Organo di Amministrazione circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
- redigere, il regolamento interno dell'associazione e del CTS.

La convocazione della riunione dell'Organo di amministrazione avviene mediante lettera raccomandata a.r., o posta elettronica PEC, da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze dell'Organo di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all'uopo dagli altri membri.

Le decisioni dell'Organo di amministrazione di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza. In quest'ultimo caso, Presidente e Segretario verbalizzante devono trovarsi nel medesimo luogo. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

ART. 15 - (Durata e dimissioni amministratori)

Se uno o più membri dell'Organo di amministrazione vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Qualora, a seguito di dimissioni, venga a mancare il numero minimo stabilito dal presente Statuto, l'amministratore dimissionario resterà in carica fino alla nomina del suo successore. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni.

I nuovi amministratori cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 17- (Vice Presidente)

L'Organo di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18- (Segretario)

L'Organo di Amministrazione nomina un segretario che ha i seguenti compiti:

- partecipa a tutte le riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
- raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Organo amministrativo, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

ART. 19 - (Il Tesoriere)

L'Organo di Amministrazione nomina un tesoriere con i seguenti compiti:

- provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre all'Organo di Amministrazione. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dall'Organo di Amministrazione.
- tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

ART. 20 - (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, ovvero formato da un solo revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 22 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha, durante la propria vita, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (possono essere rimborsati i finanziamenti infruttiferi versati dai soci fondatori), ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di destinare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 - (Bilancio)

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste degli articoli 13 c. 1-2 e 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 25 - (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 27 - (Qualità di volontario)

I soci volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28 - (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 29 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmano i soci dell'Assemblea a San Vito al Tagliamento il 29/05/2021: